

Le soluzioni. La transazione con i dipendenti

Controlli preventivi sugli addetti coinvolti

■ L'azienda che subentra in un appalto deve far scattare i controlli preventivi sul personale interessato, se vuole limitare i problemi legati alla nuova responsabilità solidale. È l'avvertenza che appare opportuna dopo i primi mesi di applicazione del nuovo testo dell'articolo 29, comma 3 del Dlgs 276/2003: questa norma stabilisce, in sostanza, che in molti casi di cambio appalto troverà applicazione la tutela dei lavoratori prevista dall'articolo 2112 del Codice civile.

L'applicazione in concreto di questa disposizione è critica per le imprese poiché si tratta di una tutela pensata per operazioni commerciali che presuppongono un accordo tra le aziende coinvolte (in caso di vendita, affitto, fusione e così via) e quindi predisposte anche a una collaborazione per la gestione del trasferimento del personale.

Ora le tutele dell'articolo 2112 del Codice civile si applicano invece anche a operazioni di cambio appalto: un'ipotesi che spesso vede invece in contrasto le imprese che si susseguono.

La regola della norma codicistica è che il rapporto di lavoro continua con il nuovo appaltatore e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Ma oltre a questa tutela, lo stesso articolo prevede che l'appaltatore uscente e quello subentrante siano obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Fino ad ora la responsabilità solidale era applicata in modo verticale, ossia nell'ambito dello stesso appalto, tra commit-

Sul fronte delle azioni consentite, mentre nel primo caso la dipendenza economica tra le imprese coinvolte consente una adeguata ingerenza del committente sull'appaltatore e così via su tutta la filiera, nel secondo caso, tra le aziende non esiste alcun collegamento giuridico/economico. E questo aumenta il rischio per l'impresa subentrante, che potrebbe essere chiamata solidalmente a rispondere per crediti dei lavoratori maturati in appalti precedenti. Una condizione non prevista al momento dell'offerta economica di gara, tanto che la stessa sostenibilità economica

LA MODIFICA

Si è estesa la tutela finora applicata per operazioni commerciali come vendita, affitto o fusione d'azienda

dell'appalto potrebbe esserne compromessa.

Nel caso peggiore, poi, si potrebbe verificare che le imprese, in vista del mancato rinnovo dell'appalto, non provvedessero a ripianare i debiti retributivi nei confronti dei lavoratori, che sarebbero scaricati poi sull'azienda subentrante.

Una via d'uscita sarebbe quella di cercare un accordo transattivo con i lavoratori al momento del subentro nell'appalto anche se non sempre questa condizione può essere realizzabile, e comunque l'azienda sarebbe chiamata a sostenere

tente, appaltatore e subappaltatore. Ora, invece, per la prima volta, la legge estende la responsabilità solidale a due imprese che si susseguono in appalto, introducendo così una responsabilità di tipo orizzontale.

un costo non trascurabile.

Anche le conseguenze di licenziamenti nulli o illegittimi intimati dal precedente appaltatore ricadrebbero sul nuovo appaltatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA